

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Vincenzo Caponnetto**  
PEC: vincenzocaponnetto@avvocatiagrigeno.it  
C.F. CPN VCN 65M25 A089G  
Tel. e Fax 0922 29713  
Via Picone, 8  
AGRIGENTO

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Francesco Christian Schembri**  
PEC: f.schembri@avvocatiagrigeno.it  
C.F. SCH FNC 80S01 A089P  
Tel. e Fax 0922 604229  
Via Giudice A. Saetta, 4  
AGRIGENTO

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Francesco Scopelliti**  
PEC: francescoscopelliti@avvocatiagrigeno.it  
C.F. SCP FNC 61P29 G282G  
Tel. 0922 968029  
Via IV Novembre, 210  
Palma di Montechiaro (AG)

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA  
REGIONE SICILIANA  
PALERMO**

\*

**RICORSO STRAORDINARIO**

di

**MESSINESE GIUSEPPE VALERIO**, nato a Canicattì (AG) il 29.03.2001 (C.F. MSSGPP01C29B602T) e residente a Palermo (PA) nella via Patricolo n. 17, rappresentato e difeso – sia uniti che divisi – dall'**Avv. Vincenzo Caponnetto** (C.F. CPNVCN65M25A089G, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione da parte della Segreteria al proprio rispettivo indirizzo PEC *vincenzocaponnetto@avvocatiagrigeno.it* o al seguente numero di fax 0922.29713), dall'**Avv. Francesco Scopelliti** (C.F. SCPFNC61P29G282G, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione da parte della Segreteria al proprio rispettivo indirizzo PEC: *francescoscopelliti@avvocatiagrigeno.it*) e dall'**Avv. Francesco Christian Schembri** (C.F. SCHFNC80S01A089P, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione da parte della Segreteria al proprio rispettivo indirizzo PEC: *f.schembri@avvocatiagrigeno.it*) con i quali elegge domicilio in Agrigento (AG) nella via Picone n. 8 (domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia: *vincenzocaponnetto@avvocatiagrigeno.it*) giusta procura rilasciata su separato foglio materialmente congiunto in calce al presente atto;

-ricorrente-

c/

- 1) ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore* e del Dirigente Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliati per la carica *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo (C.F. 80027950825), ivi sito nella via Mariano Stabile n. 182 (PEC: *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it*);
- 2) Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante (PEC: *protocollo@pec.formez.it*), elettivamente domiciliato per l'attribuzione, *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in

Palermo (C.F. 80027950825), ivi sito nella via Mariano Stabile n. 182 (PEC: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it));

-resistenti-

### e nei confronti di

**NERI Francesco**, nato a Palermo (PA) il 04.05.1987 (C.F. NREFNC87E04G273M) e residente a Senago (Mi) nella via Alessandro Volta n. 188 (in posizione n. 46 con punti 21,00); nonché – previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* – di tutti gli altri candidati utilmente collocati dalla posizione 1 alla posizione 47 nell'elenco dei vincitori approvato e pubblicato con il D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026 (cfr. *all. n. 1*).

-controinteressati-

## PER L'ANNULLAMENTO

### PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) per quanto di ragione e limitatamente all'interesse leso della parte ricorrente, del **D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026** (cfr. cit. *all. n. 1*) dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Serv. 4 Reclutamento, Trasferimento e Mobilità della Regione Siciliana, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, indetto con D.D.G. n. 2869 del 01.07.2025 (cfr. *all. n. 2*) così integrato con D.D.G. n. 3125 del 17.07.2025 (cfr. *all. n. 3*), per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 63 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario economico finanziario (codice ECOFI), posizione economica D1, per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale;
- 2) della scheda di valutazione individuale e dell'esito del questionario informatico inerente alla prova sostenuta dal sig. Messinese Giuseppe Valerio in data 13.11.2025 (cfr. *all. n. 4*), conclusasi con l'erronea ed illegittima attribuzione – **resa nota in data 28.11.2025**<sup>1</sup> (cfr. estratto portale reclutamento inPA *all. n. 5*) – del complessivo **punteggio di 20,35**, nella parte specifica in cui attribuisce penalità numeriche (pari a -0,15 punti cadauna) e omette di attribuire il punteggio positivo (pari a +0,50 punti) per i quesiti recanti i numeri 24, 47 e 54, formulati dalla Commissione esaminatrice;
- 3) della **graduatoria dei vincitori** pubblicata con il **D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026** (cfr. art. 1 cit. *all. n. 1*) stante il mancato inserimento (ed esclusione) del ricorrente dall'elenco dei candidati idonei al superamento della prova concorsuale;

---

<sup>1</sup> cfr. portale reclutamento inPa al link: [https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso\\_id=71fb14e140af43a7b41dec1b7cb3533a](https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=71fb14e140af43a7b41dec1b7cb3533a)

4) del **silenzio-rigetto** (e della conseguente inerzia amministrativa) formatosi sulle motivate istanze di riesame in autotutela e – più nel dettaglio – del diniego tacito formatosi sull’istanza di autotutela trasmessa via PEC in data 05.03.2026 (cfr. **all. n. 6**) e sull’istanza sostitutiva e integrativa di riesame *ex art. 21-nonies* della L. 241/90, regolarmente trasmessa dal candidato a mezzo PEC in data 10.03.2026 (cfr. **all. n. 7**) ed acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 20490 in pari data (con riscontro pervenuto tramite prot. n. 20758 del 10.03.2026 dal Dirigente del Servizio 4, recante il mero inoltro per conoscenza al Formez PA, senza che ad esso sia mai seguita alcuna determinazione di merito).

A seguito delle predette note, il ricorrente reiterava nuovamente l’istanza con PEC del 17.03.2026 (cfr. **all. n. 8**).

5) ove occorra e per quanto di ragione, del **Bando di concorso** (approvato con D.D.G. n. 2869 del 01.07.2025 e s.m.i. – cfr. cit. **all. n. 2**), nelle parti in cui dovesse essere interpretato in senso preclusivo rispetto alle odierne pretese istruttorie e di ricalcolo;

6) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non pienamente conosciuto dalla parte ricorrente, ivi compresi, in particolare, i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice in sede di validazione dei quesiti e di formulazione della graduatoria.

#### **NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO**

del diritto e dell’interesse legittimo del candidato Messinese Giuseppe Valerio alla correzione, alla “sterilizzazione” giuridica dei quesiti illegittimi (nn. 24, 47 e 54) e al ricalcolo *in melius* del punteggio riportato nella prova scritta, mediante l’attribuzione del punteggio pieno per le risposte forvianti ovvero mediante il ricalcolo proporzionale del punteggio su base ridotta (in cinquantasettesimi o cinquantaseiesimi), con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti – in solido e/o per quanto di rispettiva competenza – all’attribuzione di un punteggio finale pari o superiore alla soglia minima di 21,00/30, ordinando il formale inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito (D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026 – cfr. cit. **all. n. 1**) e disponendo la sua tempestiva assunzione in servizio con decorrenza economica e giuridica allineata a quella degli altri vincitori;

per i seguenti motivi ai quali si premette

#### **IN FATTO**

L’odierno contenzioso trae origine dalle gravi disfunzioni istruttorie e valutative che hanno caratterizzato lo svolgimento di una delle più rilevanti procedure concorsuali indette di recente dall’Amministrazione Regionale Siciliana ai fini del ricambio generazionale della propria macchina burocratica.

Or, con bando di concorso pubblico approvato con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. 2869 dell'1 luglio 2025 (cfr. cit. **all. n. 2**), successivamente integrato con D.D.G. n. 3125 del 17 luglio 2025 (cfr. cit. **all. n. 3**), l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha indetto una procedura selettiva per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 63 unità di personale non dirigenziale di categoria D, profilo professionale di "Funzionario Economico Finanziario" (Codice concorso: ECOFI), posizione economica D1.

La gestione logistica, organizzativa e la somministrazione informatica delle prove sono state esternalizzate e affidate al FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in ossequio a una preesistente Convenzione quadro e al D.D.G. n. 2557 del 12.06.2025 (cfr. **all. n. 9**).

L'impianto selettivo, al fine di garantire celerità e imparzialità, è stato strutturato dall'art. 6 del Bando su un'unica prova selettiva scritta. Tale prova consisteva in un test a risposta multipla composto da 60 quesiti vertenti su materie strettamente tecniche quali diritto amministrativo, contabilità pubblica, ordinamento finanziario delle Regioni (D.Lgs. n. 118/2011), sistema tributario ed elementi di economia pubblica. Il sistema di attribuzione del punteggio era rigidamente delineato dalla *lex specialis*:

- +0,50 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per la risposta omessa;
- -0,15 punti di penalizzazione per ogni risposta errata.

La soglia di sbarramento per il superamento della prova e il conseguimento dell'idoneità era fissata al punteggio di **21,00 su 30** (ventuno/trentesimi).

\*

#### **1. LA PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO E L'ESITO DELLA PROVA.**

Il sig. Messinese Giuseppe Valerio, in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dal Bando, inoltrava regolare istanza telematica di partecipazione attraverso il Portale unico del reclutamento "inPA", procedendo altresì al versamento della prescritta quota di ammissione.

In data 13 novembre 2025 (cfr. **all. n. 10**), il ricorrente si presentava presso i locali individuati per sostenere la prova scritta e si cimentava nella risoluzione del questionario informatico generato dalla piattaforma.

All'esito della pubblicazione dei risultati nell'area personale riservata del Portale inPA, avvenuta in data 28 novembre 2025 (cfr. cit. **all. n. 5**), il ricorrente prendeva visione, con enorme stupore, del proprio elaborato (cfr. cit. **all. n. 4**).

Il sistema automatico di correzione aveva attribuito al sig. Messinese un punteggio complessivo pari a **20,35 su 30** (cfr. pag. 1 cit. **all. n. 4**).

Di conseguenza, il candidato risultava **non idoneo** al superamento della prova e – di conseguenza – non veniva inserito nel novero dei vincitori per un gap infinitesimale di soli **0,65 punti** (rispetto ai 21,00 richiesti dal Bando).

La cristallizzazione di tale pregiudizio è avvenuta il 02.03.2026, data in cui il veniva pubblicato il D.D.G. n. 1126 (cfr. cit. **all. n. 1**), con il quale è stata formalmente approvata la graduatoria finale di merito.

Appare fin da subito utile evidenziare un elemento di estrema rilevanza per l'economia della presente controversia: sebbene i posti messi a bando per il profilo ECOFI fossero originariamente 63, la graduatoria finale dei vincitori annovera **esclusivamente 47 candidati**.

Ne deriva che la procedura concorsuale non è riuscita a saturare il fabbisogno assunzionale predeterminato dall'Amministrazione, lasciando vacanti ben 16 posizioni lavorative per carenza di soggetti idonei.

## **2. I QUESITI CONTESTATI E L'ISTANZA IN AUTOTUTELA.**

Insospettito dal mancato raggiungimento della soglia per un margine così ridotto e consapevole della propria solida preparazione accademica nelle materie contabili e giuridiche, il sig. Messinese ha immediatamente proceduto all'estrazione e all'esame capillare del proprio “report individuale” dal Portale inPA.

Orbene, l'analisi documentale ha portato alla luce una serie di aberrazioni concettuali e giuridiche in seno alla banca dati utilizzata dal Formez PA e validata dalla Commissione Esaminatrice.

Nello specifico, il ricorrente rilevava che il mancato superamento della prova era l'esito diretto e matematico di penalizzazioni (-0,15 per ogni domanda) comminatigli per aver fornito risposte a quesiti che, in realtà, risultavano intrinsecamente viziati, mal posti o privi di fondamento normativo. Emblematico e insuperabile è l'errore ravvisato nel **Quesito n. 24** (cfr. pag. 6 cit. **all. n. 4**), in cui si chiedeva l'individuazione di un istituto richiamando una fonte normativa letteralmente inesistente in quel settore (il “D.Lgs. 196/2009”, laddove la contabilità pubblica è governata dalla **Legge ordinaria 196/2009**).

A questo si aggiungevano le parimenti gravi anomalie del **Quesito n. 47** (cfr. pag. 11 cit. **all. n. 4**), la cui soluzione “esatta” fornita dalla piattaforma configgeva apertamente con il Codice Civile (art. 2104) e con la recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di lavoro pubblico (cfr. **Cass. Civ. n. 5547/2026**).

Per evitare l'aggravio di un contenzioso e confidando nel fisiologico ripristino della legalità da parte della P.A., il candidato trasmetteva tempestivamente e formalmente, tramite PEC all'indirizzo del Dipartimento, una diffida e istanza di riesame in autotutela in data 05.03.2026 (cfr. cit. **all. n. 6**) acquisita in pari data al prot. della PA resistente al n. 19146.

Resosi conto della necessità di integrare le proprie deduzioni, inoltrava in data 10.03.2026 (cfr. cit. **all. n. 7**) una “Istanza sostitutiva e integrativa di riesame in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/90”, regolarmente acquisita al protocollo regionale al n. 20490.

Tali atti venivano, per come già detto, reiterati in data 17.03.2026 (cfr. cit. **all. n. 8**).

In tale atto stragiudiziale, il sig. Messinese esponeva diffusamente e analiticamente l'errore ostatico presente nel **Quesito n. 24**, allegando la giurisprudenza consolidata in tema di *lapsus calami* dell'Amministrazione e richiedendo il ripristino della parità di trattamento e il ricalcolo del punteggio. Tuttavia, con totale spregio dei principi di leale collaborazione (art. 1, comma 2-bis, L. 241/90) e di trasparenza, l'Amministrazione Regionale e il Formez PA optavano per il silenzio assoluto.

Invero, l'unico riscontro pervenuto si limitava a una mera nota di trasmissione burocratica (prot. n. 20586 del 10.03.2026 e prot. n. 20758 del 10.03.2026 – cfr. **all. nn. 11 e 12**) in cui il Dirigente del Servizio 4 girava “per competenza” la documentazione al Formez, dopodiché il procedimento di riesame spirava nel nulla, costringendo il ricorrente a subire passivamente gli effetti escludenti del D.D.G. 1126/2026.

\*

Tanto premesso in fatto, gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi

## IN DIRITTO

### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO DELLA FUNZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO (IN RELAZIONE AL QUESITO N. 24 E AL DIFETTO DI UNIVOCITÀ).**

Il fondamento assorbente e tranciante del presente motivo di doglianza risiede nella pacifica, documentale e inoppugnabile erroneità strutturale del **Quesito n. 24**, somministrato al ricorrente durante la prova informatizzata del 13.11.2025.

Il testo della domanda recitava pedissequamente: «*Ai sensi del d.lgs. 196/2009 il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche include:*».

Il vizio che oblitera la validità giuridica di tale quesito è di per sé macroscopico e insuperabile: la fonte normativa indicata dalla Commissione come parametro esclusivo per la risoluzione del quesito, ovvero il “Decreto Legislativo 196/2009”, è un atto avente forza di legge **totalmente inesistente** nell'ambito della contabilità e finanza pubblica italiana.

Il legislatore non ha mai emanato alcun “D.lgs. 196/2009” in tale materia. L'organo tecnico oggetto della domanda, ovvero il “Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche”, è stato invero istituito ed è organicamente disciplinato dall'art. 2, comma 5, della

**Legge ordinaria 31 dicembre 2009, n. 196** (Testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica).

L'errata indicazione della natura giuridica della fonte (scambiare un Decreto Legislativo espressione di potestà delegata *ex art. 76 Cost.* con una Legge Ordinaria di diretta emanazione parlamentare) non può essere derubricata a mera e veniale imprecisione o *errore di battitura*.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che quando un quesito a risposta multipla richiama una fonte normativa inesistente o errata, il quesito stesso è illegittimo e deve essere annullato o neutralizzato.

Il **TAR Lazio-Roma, con sentenza n. 556/2023** ha statuito che è illegittimo e viziato da carattere fuorviante e decettivo il quesito che faccia riferimento ad una disposizione normativa non più vigente al momento dello svolgimento della prova, in quanto la formulazione basata su una previsione legislativa abrogata o modificata – o come nel caos di specie, inesistente – impedisce l'individuazione di un'unica risposta corretta secondo il diritto vigente.

Analogamente, *“la legittimità di un quesito a risposta multipla non è inficiata da un mero refuso nella numerazione dell'articolo di legge richiamato, quando il contenuto del quesito corrisponde letteralmente e univocamente a una disposizione normativa vigente e identificabile”* (cfr. **TAR Lazio-Roma, sentenza breve n. 2510/2022**).

Tuttavia, nel caso di specie, non si tratta di un mero refuso nella numerazione di un articolo, ma dell'indicazione di una fonte normativa di natura giuridica completamente diversa e inesistente.

Sempre il **TAR Lazio, con sentenza n. 8098 del 2023**, ha chiarito che deve ritenersi illegittimo il quesito che presenti una formulazione obiettivamente incompleta, omettendo di indicare le sopravvenienze normative che hanno inciso sulla originaria formulazione della disposizione richiamata, e che la stessa Commissione concorsuale giudichi recante difficoltà tecnica nell'esegesi e nella ricostruzione del dato normativo.

Fra l'altro, in ambito concorsuale, ove il candidato ha a disposizione poco più di un minuto per quesito (60 domande in 70 minuti), tale errore costituisce una **lesione sostanziale** che distrugge la certezza e l'univocità della risposta. Il concorrente, trovandosi al cospetto di una disposizione giuridica fittizia inserita in un test altamente specializzato, è irrimediabilmente e oggettivamente tratto in inganno, indotto a ritenere che la domanda possa riferirsi a normative collaterali o che si tratti di un c.d. **“quesito a trabocchetto”** volto a testare la sua prontezza sulla gerarchia delle fonti.

Tale anomalia censurabile assume contorni di assoluta intollerabilità qualora la si contestualizzi all'interno del medesimo test d'esame. Come correttamente eccepito dal ricorrente in fase di autotutela, il questionario era pervaso da una **gravissima e insana contraddittorietà interna**.

In ben 11 ulteriori quesiti della medesima prova (specificamente i quesiti nn. 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 35 e 36), la Commissione Esaminatrice aveva formulato le domande citando in maniera puntuale, rigorosa ed esatta la “Legge 196/2009”. Il candidato, dimostrando peraltro una lodevole e ineccepibile preparazione sulle materie di bando, ha risposto in modo perfettamente esatto a tutti gli 11 quesiti ben formulati.

Paradossalmente, il sistema informatico ha penalizzato l’odierno ricorrente unicamente in corrispondenza del Quesito n. 24, proprio a causa del cambio immotivato, fallace e decettivo della nomenclatura della fonte.

Questo *modus operandi* configura una plateale violazione della *par condicio competitorum* e del principio di affidamento in capo al privato (art. 1, L. 241/90). La formulazione di un quesito in un pubblico concorso non può tollerare ambiguità né l’invenzione di norme giuridiche, in quanto la pretesa di una “risposta esatta” si fonda logicamente e indissolubilmente sulla premessa di una “domanda esatta”. Se il postulato di partenza è viziato, l’intera equazione valutativa decade.

Ne consegue che l’indicazione di una base normativa errata in un quesito a risposta chiusa rompe il legame di certezza tra opzione corretta e testo domandato, minando *ab imis* l’efficienza e la correttezza della selezione.

Sul punto la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che le domande somministrate debbano essere formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la “*par condicio*” dei candidati.

L’Amministrazione non deve infatti tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questi debbano scegliere tra le multiple risposte la meno errata o l’approssimativamente più accettabile, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico.

L’Amministrazione regionale, per il tramite del Formez PA, ha imposto un onere di estrema esattezza al candidato, venendo meno per prima al proprio inderogabile dovere di redigere una prova formalmente e sostanzialmente ineccepibile.

L’errore materiale oggettivo che inficia il **Quesito n. 24** deve ineluttabilmente condurre al riconoscimento del punteggio pieno per tale domanda o alla sua neutralizzazione, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento del cittadino concorrente.

\*

**II. VIOLAZIONE DELL’ART. 2104 C.C. E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 62/2013 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO, ASSURDITÀ CONCETTUALE E DIFETTO DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE NELL’ELABORAZIONE DELLE RISPOSTE (IN RELAZIONE AL QUESITO N. 47).**

Se i vizi fin qui denunciati testimoniano una censurabile faciloneria nell'elaborazione dei test, l'anomalia che caratterizza il **Quesito n. 47** trascende i confini dell'imprecisione per sfociare nel paradosso giuridico.

Il quesito in esame domandava al candidato: «*Quale, tra i seguenti, NON è uno dei doveri minimi che i dipendenti pubblici sono tenuti a osservare per il corretto adempimento della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 62/2013?*».

Le opzioni di risposta offerte al candidato recitavano:

- A) Lealtà
- B) Economicità
- C) Imparzialità
- D) Diligenza.

La norma elenca quindi quattro doveri minimi: diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. L'economicità non compare in tale elenco.

Tuttavia, l'art. 3, comma 4, del medesimo d.P.R. 62/2013 stabilisce che “*Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia*”.

Il quesito presenta quindi un'ambiguità strutturale insanabile.

Se interpretato in senso letterale e restrittivo (riferimento esclusivo all'art. 1), la risposta “esatta” sarebbe effettivamente “Economicità”, in quanto tale principio non è espressamente menzionato nell'elenco dei doveri minimi dell'art. 1.

Se interpretato in senso sistematico (considerando l'intero Codice di comportamento), l'economicità costituisce comunque un dovere giuridicamente vincolante del dipendente pubblico, espressamente sancito dall'art. 3, comma 4, e quindi non può essere qualificato come “**NON-dovere**”.

Sotto altro profilo, non sfuggerà che “l'economicità” non è un principio accessorio o facoltativo, ma costituisce un principio costituzionale derivante dall'art. 97 Cost. (buon andamento della P.A.), nonché un dovere generale sancito dall'art. 1, comma 2-*bis*, della L. 241/1990, che impone alle P.A. di agire secondo criteri di economicità.

Peraltro lo stesso principio rappresenta un obbligo specifico del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.P.R. 62/2013, che lo vincola ad “*orientare l'azione amministrativa alla massima economicità*”, oltre che una componente intrinseca della diligenza qualificata *ex art. 2104 c.c.*, che nel pubblico impiego si declina anche come obbligo di gestione oculata delle risorse pubbliche.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che i doveri del dipendente pubblico non si esauriscono nell'elenco formale dell'art. 1 del Codice di comportamento, ma comprendono tutti i principi costituzionali e le norme di settore che regolano l'azione amministrativa.

In particolare, la **Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 3659/2021** ha chiarito che l'interesse tutelato dalla sanzione disciplinare [...] è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto, con la conseguenza che costituiscono doveri del dipendente pubblico anche quelli non espressamente elencati nell'art. 1 ma desumibili dal sistema normativo complessivo.

Nel caso di specie, il quesito chiede di individuare quale, tra quattro opzioni, NON sia un dovere minimo ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 62/2013.

Orbene, diligenza, lealtà e imparzialità sono espressamente menzionati nell'art. 1, comma 1; economicità seppur non menzionata nell'art. 1, è espressamente imposta dall'art. 3, comma 4, come dovere specifico del dipendente.

Ne consegue che se il quesito intende riferirsi esclusivamente all'elenco letterale dell'art. 1, la risposta "esatta" è "Economicità"; se, invece, il quesito intende riferirsi ai doveri del dipendente pubblico in senso sostanziale (come suggerito dall'espressione "*per il corretto adempimento della prestazione lavorativa*"), nessuna delle quattro opzioni può essere qualificata come "NON-dovere", in quanto tutte sono giuridicamente vincolanti.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che i quesiti a risposta multipla devono essere formulati in modo tale da consentire l'individuazione di una sola risposta incontestabilmente corretta sul piano giuridico.

Il **TAR Lazio, con sentenza n. 556/2023**, ha statuito che è illegittimo e viziato da carattere fuorviante e decettivo il quesito che faccia riferimento ad una disposizione normativa [...] quando la formulazione [...] impedisce l'individuazione di un'unica risposta corretta secondo il diritto vigente.

Nel caso *de quo*, il quesito presenta un'ambiguità ermeneutica insuperabile: la risposta varia a seconda che si adotti un'interpretazione letterale-formalistica (limitata all'art. 1) o un'interpretazione sistematico-sostanziale (estesa all'intero Codice e ai principi costituzionali).

Tale ambiguità è aggravata dal fatto che il quesito fa riferimento ai doveri "*per il corretto adempimento della prestazione lavorativa*", espressione che evoca una dimensione sostanziale e non meramente formale, inducendo il candidato a considerare l'economicità come dovere effettivo (quale esso è) piuttosto che come mera assenza dall'elenco dell'art. 1.

Per quanto sopra ne consegue che il **Quesito n. 47** è affetto da un vizio di ambiguità strutturale che ne impedisce la valutazione come strumento di selezione meritocratica. La pretesa di

individuare come “esatta” una risposta fondata su un’interpretazione meramente letterale e formalistica dell’art. 1, ignorando il sistema normativo complessivo e la natura sostanziale dei doveri del dipendente pubblico, si risolve in un eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti normativi.

Il quesito deve pertanto essere annullato o neutralizzato, con attribuzione del punteggio pieno a tutti i candidati o con ricalcolo proporzionale su base ridotta.

\*

### III. SUL QUESITO N. 54 E LA PERTINENZA MATERIE.

Per mero tuziorismo difensivo, si stigmatizza altresì la somministrazione del **Quesito n. 54**, inerente un puro esercizio semantico di lingua inglese in cui si chiedeva di discriminare tra le espressioni idiomatiche *took off*, *took over*, *took out*, *took up* in relazione al decollo di un aereo.

Ferma restando la previsione del bando sull’accertamento della lingua inglese, tale quesito, strutturato su sottigliezze grammaticali di ambito aeronautico-idiomatico, si palesa di dubbia pertinenza logica rispetto all’accertamento del “livello B1” richiesto per un Funzionario Economico Finanziario e, per converso, contribuisce a svelare il generale calo di qualità e pertinenza dei quesiti estratti per la sessione d’esame in parola.

Orbene, il quesito n. 54 non si limita a verificare la comprensione di un testo semplice o la capacità di interazione in contesti familiari, ma richiede la padronanza di espressioni idiomatiche complesse (phrasal verbs) in ambito aeronautico-tecnico, con sottili distinzioni semantiche tra: *took off* (decollare); *took over* (assumere il controllo); *took out* (estrarre, portare fuori); *took up* (intraprendere, occupare spazio).

Tale livello di complessità idiomatica eccede manifestamente il livello B1 e **si colloca piuttosto nel livello B2 o superiore**, come confermato dalle linee guida del QCER.

Il **TAR Lazio, con sentenza n. 2001/2024**, ha statuito che la valutazione della conformità dei quesiti di lingua straniera al livello richiesto dal bando secondo la scala europea delle conoscenze linguistiche (QCER) deve essere compiuta con riferimento al tenore complessivo del quesito, ma ha altresì chiarito che il livello linguistico prescritto dalla *lex specialis* si riferisce ai quesiti nella loro globalità e alla loro idoneità a far emergere le competenze complessive connesse a quel determinato livello.

Nel caso di specie, il quesito n. 54 non è idoneo a verificare le competenze del livello B1, ma richiede una padronanza idiomatica tipica di livelli superiori, in violazione del principio di proporzionalità tra livello richiesto e complessità somministrata.

\*

#### **IV. LA PROVA DI RESISTENZA: ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA, VIOLAZIONE DELLA “PAR CONDICIO” E MATEMATICO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ (RICALCOLO DEL PUNTEGGIO).**

Le profonde illegittimità illustrate nei precedenti capi del presente Ricorso Straordinario convergono, sotto il profilo del nesso di causalità materiale, a inficiare irrimediabilmente la correttezza del punteggio finale attribuito al sig. Messinese Giuseppe Valerio, determinandone l'ingiusta e illegittima estromissione dal novero dei vincitori indicati nel D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026.

Nei contenziosi aventi ad oggetto l'impugnazione di prove selettive informatizzate mediante quesiti a risposta multipla, la giurisprudenza ha statuito il principio dirimente della “Prova di Resistenza”.

Il ricorrente ha dunque l'onere di dimostrare che, emendando la prova dalle storture e dai quesiti illegittimi, egli conseguirebbe matematicamente il bene della vita anelato (l'idoneità).

Il calcolo aritmetico a supporto delle pretese del sig. Messinese palesa in modo indiscutibile e lampante l'avvenuto superamento della prova di resistenza, qualunque sia il metodo correttivo (cd. rimedio perequativo), sulla base dei seguenti calcoli:

*Punteggio base accertato:*

- Soglia minima di superamento: **21,00/30**.
- Punteggio attribuito all'odierno ricorrente: **20,35/30** (Gap: 0,65 punti).

#### **MODELLO 1: Riconoscimento della validità figurativa o neutralizzazione del solo errore materiale (Focus esclusivo sul Quesito n. 24).**

Ammettendo, per ipotesi estremamente restrittiva, che venga censurato e annullato unicamente il macroscopico *lapsus calami* del Quesito n. 24 (“D.Lgs. 196/2009” inesistente), la prassi perequativa impone all'Amministrazione di attribuire a tutti i concorrenti incorsi nell'anomalia il punteggio pieno, in quanto ingannati da un postulato fittizio formulato dalla PA stessa.

- Punteggio iniziale: 20,35.
- Rimozione della penalizzazione ingiustamente subita: +0,15.
- Attribuzione del punteggio pieno per la risposta “esatta” d'ufficio: +0,50.
- **Punteggio finale ricalcolato:  $20,35 + 0,15 + 0,50 = 21,00/30$**

Applicando tale primigenio modello, il sig. Messinese valicherebbe esattamente la soglia faticida dell'idoneità.

#### **MODELLO 2: Ricalcolo proporzionale tramite espunzione strutturale dei quesiti palesemente illegittimi (Quesiti nn. 24 e 47).**

Qualora l'Organo di giustizia adito, ravvisando la fondatezza delle plurime censure qui illustrate, intenda sancire che i Quesiti 24 (legge inesistente), e 47 (travisamento sulla diligenza) siano viziati

da un eccesso di potere insanabile, la soluzione nomofilattica prevede la radicale eliminazione di tali domande dal coacervo della prova, “riducendo” proporzionalmente la scala di valutazione da sessantesimi a cinquantasettesimi.

La prova verrebbe dunque decurtata di 2 domande valide (da 60 a 58).

- Rimozione delle penalità comminate sulle 2 domande illegittime:  $0,15 \times 2 = +0,30$  punti restituiti.
- Punteggio base “depurato” e maturato sulle 58 domande valide:  **$20,35 + 0,30 = 20,65$** .
- Impostazione della proporzione per riportare il punteggio in trentesimi:

P (Punteggio Ricalcolato) : 58 = 20,65 : 60.

*Più correttamente:*  **$20,65 : 58 = X : 60$**  (ossia, Punteggio ottenuto / Domande valide = X / Totale originario).

Se il candidato ha ottenuto 20,65 punti su una scala che non è più di 60 domande ma di 58, il suo rendimento proporzionato all'intero modulo è:

$$X = (20,65 \times 60) / 58 = 21,362.$$

- **Punteggio finale riproporzionato: 21,36/30.**

Anche in questo caso, il candidato raggiungerebbe l'idoneità.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la neutralizzazione della domanda errata, mediante attribuzione del punteggio a tutti i candidati, risponde a principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

### **MODELLO 3: Ricalcolo proporzionale tramite espunzione strutturale dei quesiti nn. 24, 47 e 54.**

Ancor più rilevante lo scenario in cui verrebbero neutralizzati i quesiti nn. 24, 47 e 54. In tal caso, La prova verrebbe dunque decurtata di 3 domande valide.

- Rimozione delle penalità comminate sulle 3 domande:  $0,15 \times 3 = +0,45$  punti restituiti.
- Punteggio base “depurato” e maturato sulle 57 domande valide:  **$20,35 + 0,45 = 20,80$** .
- Impostazione della proporzione per riportare il punteggio in trentesimi:

P (Punteggio Ricalcolato) : 57 = 20,80 : 60.

*Più correttamente:*  $20,80 : 57 = X : 60$  (ossia, Punteggio ottenuto / Domande valide = X / Totale originario).

Se il candidato ha ottenuto 20,80 punti su una scala che non è più di 60 domande ma di 57, il suo rendimento proporzionato all'intero modulo è:

$$X = (20,80 \times 60) / 57 = 21,894.$$

- **Punteggio finale riproporzionato: 21,89/30.**

Ne consegue che, in tutti e tre gli scenari, il ricorrente supererebbe la soglia minima di 21/30.

\*

Il **TAR Lazio, con sentenza n. 13698 del 2022**, ha statuito che la scelta di neutralizzazione della domanda errata risponde a principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. Invero essa consente la conservazione degli atti della selezione già svolta, senza comportare lo stravolgimento del modulo organizzativo prescelto avuto riguardo alla esiguità del numero dei quesiti neutralizzati rispetto al totale dei quesiti.

Ne discende plasticamente l'evidente, attuale e insopprimibile interesse strumentale e finale all'annullamento della graduatoria nella parte in cui lo esclude, essendo la prova di resistenza pienamente, abbondantemente e matematicamente superata in ogni ipotetico scenario di ripristino della legalità.

Inoltre, il riconoscimento dell'idoneità e l'inserimento del sig. Messinese nella graduatoria di merito non andrebbero in alcun modo a turbare o scalfire le posizioni acquisite dagli attuali 47 vincitori proclamati con il D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026.

L'Amministrazione, avendo originariamente bandito **63 posti** per il profilo ECOFI, dispone tutt'oggi di ben **16 posizioni assunzionali vacanti** e integralmente coperte da stanziamento finanziario.

L'inserimento del ricorrente consentirebbe anzi all'Amministrazione di soddisfare il proprio conclamato fabbisogno di personale, realizzando il principio di buon andamento in ossequio ai dettami del PNRR e delle riforme della P.A. siciliana.

\*

#### **V. VIOLAZIONE DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990 E DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER INERZIA E SILENZIO-RIGETTO SULLE ISTANZE DI AUTOTUTELA.**

Il sig. Messinese, confidando nel fisiologico ripristino della legalità da parte della P.A., ha trasmesso tempestivamente e formalmente, tramite PEC all'indirizzo del Dipartimento, una diffida e istanza di riesame in autotutela in data 05.03.2026.

Resosi conto della necessità di integrare le proprie deduzioni, inoltrava in data 10.03.2026 una "*Istanza sostitutiva e integrativa di riesame in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/90*", regolarmente acquisita al protocollo regionale al n. 20490.

In tale atto stragiudiziale, il sig. Messinese esponeva diffusamente e analiticamente l'errore ostativo presente nel Quesito n. 24, allegando la giurisprudenza consolidata in tema di lapsus calami dell'Amministrazione e richiedendo il ripristino della parità di trattamento e il ricalcolo del punteggio.

Tuttavia, con totale spregio dei principi di leale collaborazione (art. 1, comma 2-*bis*, L. 241/90) e di trasparenza, l'Amministrazione Regionale e il Formez PA optavano per il silenzio assoluto.

Invero, l'unico riscontro pervenuto si limitava a una mera nota di trasmissione burocratica (prot. n. 20586 del 10.03.2026 e prot. n. 20758 del 10.03.2026 – cfr. cit. *all. nn. 11 e 12*) in cui il Dirigente del Servizio 4 girava “*per competenza*” la documentazione al Formez, dopodiché il procedimento di riesame spirava nel nulla, costringendo il ricorrente a subire passivamente gli effetti escludenti del D.D.G. 1126/2026.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela quando sussistano vizi manifesti e palesi degli atti impugnati.

Più in particolare, il **TAR Lazio, con sentenza n. 11916 del 2022**, ha statuito che in materia di concorsi pubblici, quando l'Amministrazione procede al riesame di una graduatoria su impulso di una pronuncia cautelare che ha censurato un criterio di valutazione riguardante aspetti generali e comuni a più concorrenti, l'attività conformativa conseguente deve necessariamente estendersi a tutti i candidati e non può limitarsi al solo ricorrente.

Ed infatti, l'Amministrazione, in presenza di un procedimento penale che investa la validità di una procedura concorsuale, può esercitare il potere cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti della procedura stessa ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge n. 241 del 1990, confermando l'esistenza di poteri di autotutela anche in materia concorsuale (cfr. **Consiglio di Stato, sentenza 1398/2021**).

Nel caso di specie, l'Amministrazione, pur essendo stata messa a conoscenza di un errore materiale macroscopico e oggettivamente rilevabile (l'indicazione di una fonte normativa inesistente), ha omesso di esercitare il potere-dovere di autotutela, violando i principi di buona amministrazione e di leale collaborazione.

Il silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di autotutela del sig. Messinese costituisce pertanto un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati, che deve essere censurato e annullato.

\*

### **ISTANZA CAUTELARE E DI SOSPENSIONE**

La presente istanza di sospensione cautelare si fonda sui presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, entrambi chiaramente sussistenti nella fattispecie.

#### **Quanto al *fumus boni iuris*.**

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ci si riporta *per relationem* alla copiosa disamina contenuta nei motivi di diritto. La patologica e documentata inesistenza della fonte normativa richiamata nel Quesito 24 (il fantomatico “D.Lgs. 196/2009” in ambito contabile) e le eccezioni all'interno del Quesito 47 escludono qualsiasi margine di discrezionalità tecnica valutativa in capo al FORMEZ e alla Commissione. Il comportamento dell'Amministrazione si appalesa, *ictu oculi*, illogico, superficiale e *contra legem*, giustificando pienamente la pretesa di annullamento.

### **Quanto al *periculum in mora*.**

Relativamente al *periculum in mora*, l'urgenza di un provvedimento cautelare inibitorio o propulsivo (del tipo inserimento "con riserva") è assoluta, imminente e irrinunciabile.

Il D.D.G. n. 1126 del 02.03.2026 ha cristallizzato la platea dei vincitori. Nelle more della lunghissima istruttoria tipica del ricorso straordinario, l'Assessorato della Funzione Pubblica procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e avvierà i neo-assunti al servizio.

Il candidato, estromesso per un modesto 0,65 determinato da errori altrui, subirebbe il pregiudizio irreversibile derivante dalla mancata immissione in ruolo temporanea, dalla perdita irrecuperabile delle retribuzioni mensili, della maturazione dell'anzianità di servizio e delle connesse opportunità di progressione professionale.

Inoltre, la validità temporale intrinseca delle graduatorie concorsuali rischia di esaurirsi prima dell'emissione del Decreto Presidenziale decisivo. A fronte di tale ingente e irreversibile nocumento per il cittadino, non si scorge un contrapposto interesse dell'Amministrazione a negare la tutela cautelare, stante l'ampia capienza della pianta organica regionale e la disponibilità economica per l'assunzione (i 16 posti vacanti del profilo ECOFI).

#### **a) Danno irreparabile da consolidamento della situazione di fatto.**

Peraltro, l'avvenuta assunzione dei candidati risultati vincitori determina il consolidarsi di una situazione di fatto che, ove non tempestivamente sospesa, renderebbe sostanzialmente inutile l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Il protrarsi dell'efficacia degli atti impugnati comporterebbe infatti la definitiva preclusione delle posizioni lavorative del ricorrente.

La tutela cautelare risulta infatti ammissibile quando sussiste il *fumus boni iuris* derivante dall'errata valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente e il *periculum in mora* connesso al rischio di perdere definitivamente la possibilità di essere incluso tra i vincitori del concorso.

#### **b) Pregiudizio economico grave e difficilmente quantificabile.**

Il ricorrente subisce un pregiudizio economico immediato e continuativo derivante dalla mancata percezione della retribuzione che spetterebbe in caso di regolare assunzione. Tale danno, oltre ad essere di difficile quantificazione, si aggrava quotidianamente e potrebbe non essere integralmente ristorabile attraverso il mero risarcimento per equivalente.

#### **c) Lesione dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle procedure concorsuali.**

La mancata sospensione degli atti impugnati determinerebbe un pregiudizio all'interesse pubblico alla legalità dell'azione amministrativa, consentendo che producano effetti atti viziati da gravi illegittimità procedimentali. L'interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme

sul reclutamento del personale pubblico impone che non si consolidi una situazione derivante da procedure illegittime.

**d) Bilanciamento degli interessi in gioco.**

Il bilanciamento tra l'interesse del ricorrente alla sospensione degli atti impugnati e l'interesse dell'Amministrazione alla continuità del servizio pubblico depone chiaramente a favore della concessione della misura cautelare. Infatti, mentre l'interesse del ricorrente presenta carattere di irreparabilità, l'eventuale pregiudizio per l'Amministrazione potrebbe essere facilmente superato attraverso la riattivazione della procedura con le modalità indicate nel ricorso.

Ed infatti, il *periculum in mora* si configura quando il protrarsi dell'efficacia dell'atto impugnato sia idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile per la posizione sostanziale del ricorrente e che particolare rilievo assume la circostanza che il posto per il quale si concorre sia già stato assegnato ad altro soggetto, determinando una situazione di fatto difficilmente reversibile.

Nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione della misura cautelare risultano integrati, rendendo necessaria e urgente la sospensione degli atti impugnati per evitare il consolidarsi di una situazione irreversibile lesiva dei diritti del ricorrente e dell'interesse pubblico alla legalità dell'azione amministrativa.

Si impone, pertanto, l'adozione di misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo: l'ammissione e l'inserimento "con riserva" nella lista degli idonei/vincitori, con ordine di procedere al ricalcolo transitorio del punteggio utile all'eventuale assunzione.

\*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI**

Laddove ritenuto necessario, considerato che nella impugnata graduatoria finale di merito è indicato un gran numero di potenziali controinteressati e che appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti gli idonei; tenuto conto che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, dell'art. 27, comma 2, e 49 c.p.a., di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet delle Amministrazioni resistenti.

\*

Ritenuto e premesso quanto sopra;

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

## PIACCIA

- 1) **in via preliminare**, autorizzare la notifica mediante pubblici proclami, indicando le modalità di pubblicazione dell'avviso;
- 2) **in via cautelare**, accogliere l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, sospendere l'efficacia della graduatoria approvata con conseguente sospensione dell'efficacia di ogni eventuale atto di assunzione già perfezionato sulla base della graduatoria illegittimamente approvata;
- 3) **nel merito accogliere il ricorso** con ogni statuizione conseguente e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati;
- 4) **dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente**, procedendo al ricalcolo del punteggio con esclusione o neutralizzazione dei quesiti illegittimi e al conseguente inserimento del sig. Messinese Giuseppe Valerio nella graduatoria finale di merito qualora, all'esito del ricalcolo, risulti raggiunta la soglia minima di idoneità;
- 4) **condannare le Amministrazioni resistenti** al pagamento delle spese processuali e degli onorati di causa.

\*

Si dichiara che è dovuto un contributo unificato pari ad euro 650,00.

Con osservanza.

Agrigento, 27 marzo 2026

Avv. Vincenzo Caponnetto

Avv. Francesco Scopelliti

Avv. Francescochristian Schembri